

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta n.1, pena l'esclusione)

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI AREE CIRCOSCRITTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RIQUALIFICA MARKINGS DEL PIAZZALE AEROMOBILI (APRON) E RELATIVA VIABILITA' DI SERVIZIO.
CIG 68725385C4**

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

la Società **AIRGEST SPA**, con sede legale in Trapani Birgi (TP), c/o l'Aeroporto civile V. Florio CAP 91020, iscritta al R.E.A. n. TP-94348 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trapani, ed avente P. Iva e C.F.: 01613650819, nel presente Contratto denominata "Committente" o "Stazione Appaltante", rappresentata in questo atto da Franco Giudice, nella Sua qualità di Presidente della Società AIRGEST SPA, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

E

la Società, d'ora in avanti denominata anche "Appaltatore" o "Incaricato" o "Esecutore" o "Impresa", con sede legale in, via, n., codice fiscale e P.IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese di al R.E.A. n., rappresentata dal Sig., domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di della predetta Società, per l'altra parte

Premesso

- che con Delibera del Presidente del CdA di Airgest S.p.A., prot. n. 1254 del 17.11.2016 è stata indetta una gara d'appalto sotto soglia comunitaria, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 e 123, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell' "Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di aree circoscritte della pavimentazione in conglomerato bituminoso e riqualifica markings del piazzale aeromobili (apron) e relativa viabilità di servizio", con Bando pubblicato su GURI n. 136 del 23/11/2016 nonché con avviso pubblicato su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione nazionale "La Repubblica" in data 23/11/2016 e su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione regionale "La Repubblica - Palermo" in data 24/11/2016, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it;
- che il giorno 29/12/2016 ebbe luogo, presso gli uffici amministrativi della società Airgest S.p.A., la gara esperita mediante procedura aperta, per il conferimento in appalto dell'intervento di manutenzione straordinaria di che trattasi, per un importo a base d'asta di € **71.039,51** oltre a euro € **9.598,17** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente alla per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro oltre a € 9.598,17 per oneri per la sicurezza, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Impresa ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST SPA ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST SPA ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Impresa ha dichiarato di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura dei lavori da eseguire, e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai lavori stessi. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dalla stessa per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione dell'intervento in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere dell'intervento da eseguire;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione dei lavori;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che AIRGEST SPA, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate;

Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di aree circoscritte della pavimentazione in conglomerato bituminoso e riqualifica markings del piazzale aeromobili (Apron) e relativa viabilità di servizio – CIG [68725385C4]
Allegato D – Schema di Contratto

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST SPA, affida in appalto all'Impresa che, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria per il "RIFACIMENTO DI AREE CIRCOSCRITTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RIQUALIFICA MARKINGS DEL PIAZZALE AEROMOBILI (APRON) E RELATIVA VIABILITA' DI SERVIZIO" presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi.
2. L'Impresa si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 3 – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice degli Appalti Pubblici nonché dal Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

1. Il prezzo netto dell'appalto ammonta ad € (euro/.....) corrispondente all'importo offerto in sede di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € **9.598,17** (euro novemilacinquecentonovantotto/17).
2. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
3. Il contratto è stipulato "**a corpo**".
4. Ove si rendesse necessario stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate nel progetto originario si farà riferimento nell'ordine:
 - Prezziario ufficiale del Provveditorato delle OO.PP. della Regione siciliana in vigore (già pubblicati) al momento delle lavorazioni;
 - Concordamento bonario tra l'Impresa e la Direzione Lavori;
5. In entrambi i casi i suddetti nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta formulato dall'Impresa in fase di gara.
6. Il pagamento dei lavori a corpo avverrà nelle modalità specificate all'**art. 10** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 5 – I.V.A.

L'Impresa prende atto che ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono esenti di I.V.A. ai sensi dell'art.9, comma 2 del T.U. dell'imposta sul valore aggiunto DPR n. 633/72 così come modificato nell'art.3 comma 13 D.L. 27/04/1990 n.90, convertito con L. del 26.06.1990, n.165.

ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Sull'importo contrattuale non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice civile.
2. Sull'importo contrattuale si applica il prezzo chiuso.

ART. 7 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 53 (diconsi cinquantatré) naturali e consecutivi** a far tempo dalla data di consegna dei lavori (Rif. Allegato Cod. Tav. 04, Cronoprogramma dei Lavori).

ART. 8 – PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **uno per mille** dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione delle stesse aliquote di cui al precedente comma e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
3. AIRGEST si riserva la facoltà di applicare ulteriori penali rispetto a quelle previste nei commi precedenti, che saranno variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione delle lavorazioni e del ripetersi delle manchevolezze, come di seguito indicato:
 - ❖ In caso di **ritardo nella presentazione della documentazione di variazioni di personale e/o mezzi impiegati**, verrà applicata una penale di:
 - € 250,00= per ogni giorno di ritardo;
 - ❖ In caso di **mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;

Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di aree circoscritte della pavimentazione in conglomerato bituminoso e riqualifica markings del piazzale aeromobili (Apron) e relativa viabilità di servizio – CIG [68725385C4]
Allegato D – Schema di Contratto

- € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di **lamentele (oggettivabili)**, da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei lavori affidati, **ovvero condotte non decorose**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 200,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di **inadempimento parziale / totale per ogni prestazione non conforme alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e/o alla regola d'arte**, verrà applicata una penale di:
 - € 200,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 300,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di **impiego di personale tecnicamente non qualificato e/o mancata sostituzione del personale assente e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di esecuzione dei lavori**, verrà applicata una penale di:
 - € 1.000,00=/episodio;
- ❖ In caso di **irreperibilità del Direttore Tecnico di cantiere dell'Appaltatore**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di **gestione non corretta, in riferimento alla funzionalità ed alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 di attrezzature e materiali nell'area di intervento**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°.

4. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dalla D.L. – di cui verrà redatto processo verbale – ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

5. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, AIRGEST S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.

6. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

7. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.

8.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate nel corso dell'incontro, convocato ai sensi del **comma 4** del presente articolo, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio della D.L., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.

2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, AIRGEST S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. L'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i lavori svolti, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2. Le parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.

3. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

4. L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto.

5. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

2. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 10 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere è assunta dal Sig., in qualità di Direttore di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Tecnico Prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.
4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
5. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui **agli artt. 5, 6, 7, 13 e 14** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico Prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. L'importo sopra specificato resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Il prezzo a corpo è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità.
3. Il relativo Computo Metrico Estimativo anche se facente parte del Progetto Esecutivo è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché l'elenco prezzi unitari del Progetto Esecutivo relativo alle singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, ossia costituiscono l'elenco dei prezzi unitari limitatamente e ai soli fini della valutazione di eventuali varianti richiesta dalla Stazione Appaltante o dalla D.L..

ART. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. La fattura, emessa dall'Appaltatore, dovrà essere intestata all'Airgest S.p.A. e riportare il **CIG 68725385C4** associato al presente contratto nonché gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
2. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle lavorazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
3. Si rimanda a quanto riportato **all'art. 10** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 13 – ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA AEROPORTUALE

1. L'Impresa si impegna e si obbliga a garantire lo svolgimento della normale attività aeroportuali, di tutte le attività connesse, nonché del parcheggio, sosta e movimentazione degli aeromobili; in particolare si fa riferimento al contenimento dei rischi d'inquinamento ambientale (polvere, rumore, vibrazioni, ecc) e di riduzione dei livelli standard di servizio e di sicurezza (safety & security) da assicurarsi nell'intero sedime civile aeroportuale in ottemperanza, anche alle disposizioni della Direzione dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione, assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all'interruzione dell'operatività a causa dell'esecuzione delle opere di cui è aggiudicatario, senza nulla a pretendere.
2. Si rimanda a quanto riportato **agli artt. 15 e 16** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 14 – COLLAUDO DELLE OPERE

1. Il certificato di collaudo è emesso da apposita Commissione nominata da ENAC entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di aree circoscritte della pavimentazione in conglomerato bituminoso e riqualifica markings del piazzale aeromobili (Apron) e relativa viabilità di servizio – CIG [68725385C4]

Allegato D – Schema di Contratto

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) frode nell'esecuzione dei lavori, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'incaricato;
 - c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandata; o per fusione delle società con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa;
 - f) esecuzione dei lavori con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - g) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del lavoro;
 - h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali riguardanti i lavoratori;
 - j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 18 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" del Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - l) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - m) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
 - a) sospensione, anche parziale, delle prestazioni da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
 - b) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
 - d) non rispondenza dei lavori eseguiti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - e) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - f) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l'Incaricato, in tal caso, salva l'applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
5. Le somme a carico dell'Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della Committente.
6. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
7. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
8. Il Committente potrà dichiarare il Fornitore decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
 - a) richiesta da parte del Fornitore di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate al Committente);
 - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente al Committente;
 - c) qualora il Fornitore venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
 - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal regolamento di Scalo.

ART. 16 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di aree circoscritte della pavimentazione in conglomerato bituminoso e riqualifica markings del piazzale aeromobili (Apron) e relativa viabilità di servizio – CIG [68725385C4]
Allegato D – Schema di Contratto

2. La validità del presente Contratto è subordinata, quindi, all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata).
3. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, a carico dei soggetti interessati saranno causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
5. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
6. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla AIRGEST e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore per ogni altra causa espressamente prevista dal presente contratto.
7. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, AIRGEST si riserva la facoltà di procedere a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del contratto d'appalto, si verificano:
 - gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del contratto;
 - ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.
8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
9. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della Legge Regione Sicilia n.15 del 2008 e ss.mm.ii. e Legge n.136 del 13.08.10, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, la violazione delle disposizioni di cui alle disposizioni normative.
10. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AIRGEST – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, AIRGEST effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 5, 6, 7, 11, 14, 16, 21 e 23** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 18 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. Vengono riportati gli obblighi delle figure coinvolte nell'appalto con i relativi riferimenti di legge sotto riportati riferimenti normativi D. Lgs. N°81 del 09 Aprile 2008 e ss.mm.ii.:

Art. 90	Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori;
Art. 91	Obblighi del coordinatore per la progettazione;
Art. 92	Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
Art. 93	Responsabilità del Committente o del responsabile dei lavori;
Artt. 20, 78	Obblighi dei lavoratori;
Art. 94	Obblighi dei lavoratori autonomi;
Art. 19	Obblighi del preposto;
Artt. 18, 96, etc.	Obblighi dei datori di lavoro;
Art. 25	Obblighi del Medico Competente;
2. L'Impresa aggiudicatrice ha depositato presso la stazione Appaltante nel rispetto dei contenuti definiti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, art. 88 e seguenti, la DOCUMENTAZIONE GENERALE prevista per legge, che comprende:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto,
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008,

- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie,
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori,
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario,
 - f) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza,
 - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/2008,
 - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008,
 - i) documento unico di regolarità contributiva,
 - l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/2008,
 - m) l'accettazione del cronoprogramma dei lavori fornito dalla Stazione Appaltante;
 - n) un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
 - o) l'attestazione dell'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
 - p) l'attestazione dell'organico medio annuo dell'art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs. 81/2008;
- ed ogni altro documento previsto per legge così come riportato nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, art. 88 e seguenti.
3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Qualora in cantiere si prevede la presenza di più imprese, il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva, elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 19 – SUBAPPALTO

1. Per particolari esigenze dell'Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del DLgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.
2. L'Affidatario che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione da inserire nella "Busta n. 1 – Documentazione amministrativa".
3. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevato dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione dei lavori.

ART. 20 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

1. E' vietata, a pena di nullità, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del DLgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.
3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla Società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 21 – CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
 - a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
 - b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
 - c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
3. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
4. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Giusto quanto prescritto dall'art. 17 del Capitolato Tecnico Prestazionale ed ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria, rilasciata dalla, ag. di, n.**, stipulata in data, dell'importo di Euro (Euro) pari al _____ % (..... per cento) dell'importo aggiudicato al netto dell'iva, del presente Contratto, **avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).**

1. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. **Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.**

5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'AIRGEST SPA da ogni responsabilità al riguardo.

2. Nella detta responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto ai lavori.

3. In considerazione del completo esonero di AIRGEST S.p.A. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi di AIRGEST S.p.A. e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente AIRGEST S.p.A..

4. Qualora durante lo svolgimento dei lavori dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture edili e/o agli apparati impiantistici dei luoghi in cui i lavori devono essere prestati, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate.

5. Resta inteso e concordato tra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da polizza assicurativa sottoscritta dall'Appaltatore, resteranno comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore stesso.

6. Per la disciplina delle coperture assicurative si rimanda a quanto riportato all'art. 18 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 24 – DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – ASSICURAZIONE RC AUTO

1. La polizza di cui al precedente articolo è ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Contratto (vedasi <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>).

2. L'Affidatario sarà responsabile per tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, che possono derivare a persone e/o cose dell'AIRGEST, nonché per i danni a persone e/o cose e/o animali di Terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei lavori in oggetto e derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, strumentali all'espletamento dei lavori, oggetto del presente Contratto.

3. La copertura prevede **massimali annui non inferiori ad € 5.000.000,00** (cinquemilioni/00 euro) **per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto.**

4. **Ciascun mezzo è provvisto di polizza per RC Auto, recante l'espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST.**

5. Rischi, scoperti e franchigie eventuali non coperti dalla polizza sono apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico, non essendo accettate forme di riduzione per i diversi rischi.

6. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.

7. **Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.**

Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di aree circoscritte della pavimentazione in conglomerato bituminoso e riqualifica markings del piazzale aeromobili (Apron) e relativa viabilità di servizio – CIG [68725385C4]

Allegato D – Schema di Contratto

8. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
10. Il conducente si obbliga ad essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.
11. L'Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

ART. 25 – REVOCA

1. AIRGEST si riserva la facoltà di procedere alla revoca del Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - chiusura definitiva dello scalo all'esercizio della attività aerea civile;
 - in ogni altro caso di pubblico interesse.
2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

ART. 26 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA

In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 27 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST SPA i seguenti documenti:
 1. Allegato B – Offerta Economica;
 2. Allegato C – Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi elaborati grafici e dattiloscritti;
 3. Cauzione Definitiva;
 4. Polizza Assicurativa per danni di esecuzione;
 5. Polizza Assicurativa RCT/O;
 6. Garanzia di manutenzione;
 7. Polizza Assicurativa RC Auto dei mezzi dell'Appaltatore;
 8. Allegato E – D.U.V.R.I.;
 9. Allegato F – Protocollo di Legalità.
2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione infra indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

ART. 28 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 (per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010) e il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi elaborati grafici e dattiloscritti, il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 da Airgest S.p.A. e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nell'esecuzione delle prestazioni affidate dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Direzione dei Lavori.
4. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 24** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 29 – REGOLAMENTO DI SCALO

L'Incaricato dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet www.airgest.it/airgest-regolamentodiscallo.asp e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 30 – CODICE ETICO E OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS. N. 231/2001

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo

Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di aree circoscritte della pavimentazione in conglomerato bituminoso e riqualifica markings del piazzale aeromobili (Apron) e relativa viabilità di servizio – CIG [68725385C4]

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma della Ditta _____

internet <http://www.airgest.it/airgest-mog231-codice-etico.asp> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.

2. L'Appaltatore è consapevole che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

3. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto Codice Etico e Modello, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, ivi contenute, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

ART. 31 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA – TRACCIABILITÀ

1. L'Impresa s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n°187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010.

2. Per consentire alla Stazione Appaltante la verifica di cui all'art. 3, comma 9, Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'Appaltatore entro due giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante, dovrà fornire alla stessa copia dei contratti sottoscritti dai subappaltatori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo d'indicare un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'Appaltatore si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

ART. 32 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (EX ART. 3, CO. 8, L. 13/08/2010, N. 136 E S.M.I.)

1. L'inosservanza di quanto previsto al precedente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, nel caso in cui l'Appaltatore, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010, non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane SpA.

2. Rimane fermo l'obbligo dell'Impresa aggiudicataria di risarcire tutti i danni patiti dalla committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

ART. 33 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno devolute al Foro di Trapani e saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 34 – ELEZIONE DEL DOMICILIO – COMUNICAZIONI

1. L'Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere e mantenere il proprio domicilio speciale in Trapani, presso AIRGEST SPA, Aeroporto di Trapani.

2. Ogni modifica al domicilio dell'AIRGEST o dell'Appaltatore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata all'altra Parte.

3. Resta anche contrattualmente stabilito che il foro competente è esclusivamente quello di Trapani per qualunque controversia possa insorgere tra la AIRGEST e l'Impresa aggiudicataria.

ART. 35 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 34, comma 35 Legge 221/2012 in GURI n. 294 del 18.12.2012 – Suppl. Ordinario n. 208). Tali spese "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione".

ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DLgs 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7 e 8 DLgs 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Società Airgest S.p.A. con sede in Trapani c/o Aeroporto civile "V. Florio" di Trapani – Birgi, 91020 Birgi, Trapani (TP).
5. La Committente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
6. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
7. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 37 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE EX L. 196/2003

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

ART. 38 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dei Lavori è l'Arch. Gianluca Licari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trapani, li 2016

AIRGEST S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

L'APPALTATORE
Il legale rappresentante

Per espressa accettazione delle clausole contenute negli artt.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38.

AIRGEST S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

L'APPALTATORE
Il legale rappresentante